



PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Unità Operativa Rifiuti Speciali

Pagina 1/1

Spett.le Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l.
 via N. Marcozeni n. 12 – Grezzana (VR)
consegnata a mano

Alla Regione Veneto – Direzione Ambiente
 Calle Priuli – Cannaregio, 99 - 30121 Venezia

Al Comune di San Martino Buon Albergo

All'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona

Ad Acque Veronesi s.c. a r.l.
 Ufficio Produttivi

All'Azienda ULSS n. 20 Verona
 Dipartimento Di Prevenzione

All' Osservatorio Regionale Rifiuti e Compostaggio

Al Corpo di Polizia Provinciale

Oggetto: trasmissione provvedimento n. 2690/15 del 21/07/2015

Si allega alla presente il provvedimento n. 2690/15 emesso in data 21/07/2015 di "Autorizzazione all'esercizio, valida fino al 20 luglio 2020, rilasciata alla società Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l. per l'attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dalla filtropressatura dei fanghi di lavorazione della pietra naturale, svolta presso l'impianto di via dell'Artigianato n. 24 nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR)."

Distinti saluti

Il tecnico incaricato
 ing. Paola Pascale



Ufficio responsabile del procedimento

indirizzo	Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona	rif. protocollo n.	
responsabile servizio	dott. Luigi Sansoni		
responsabile procedimento	ing. Paola Pascale	codice fiscale	00654810233
telefono e fax	045 9288889 – 045 9288876	allegati n.	
e-mail	paola.pascale@provincia.vr.it		
web	www.provincia.vr.it	file	2015_Trasmisione autorizzazione.odt
web fornitori			



RINA





PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Servizio gestione rifiuti

Oggetto Autorizzazione all'esercizio, valida fino al 20 luglio 2020, rilasciata alla società Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l. per l'attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dalla filtropressatura dei fanghi di lavorazione della pietra naturale, svolta presso l'impianto di via dell'Artigianato n. 24 nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR).

determinazione n. 2690/15 del **21 LUG. 2015**

Decisione

Il dirigente¹ del settore Ambiente della Provincia di Verona:

1. autorizza la società Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l., con sede legale in via Nicolò Marcozani n. 12 nel comune di Grezzana (VR) e sede operativa in via dell'Artigianato n. 24 nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi, derivanti dalla filtropressatura dei fanghi di lavorazione della pietra naturale, nel rispetto di quanto riportato di seguito alla voce "Obblighi da rispettare";
2. autorizza lo scarico nella condotta fognaria pubblica di via dell'Artigianato n. 24-26 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR) dei reflui, definiti industriali², costituiti:
 - a) dal lavaggio auto;
 - b) dalle meteoriche di dilavamento della piazzola di lavaggio di mq 56;
 - c) dalla filtro pressa per la disidratazione dei fanghi;
 - d) dai servizi igienici;nel rispetto delle prescrizioni impartite³ dall'Ente gestore, Acque Veronesi s.a.r.l. riportate di seguito alla voce "Obblighi da rispettare";
3. dispone che il presente provvedimento abbia validità fino al 20 luglio 2020.

Fatto

In data 13 agosto 2013 la ditta Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l. ha depositato, presso i competenti uffici regionali, l'istanza di approvazione di un progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti derivanti dalla filtropressatura dei fanghi della lavorazione della pietra naturale nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR).

¹ l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 53,54 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2015, obiettivo 1, attività 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti;

² "ai sensi del comma 1 punto e.2 dell'art. 34 del PTA della Regione Veneto, in quanto recapitanti in fognatura con un unico allaccio e provenienti dallo svolgimento della propria attività di autotrasportatore e trattamento rifiuti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via dell'Artigianato, 24-26 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR)";

³ parere acquisito in data 20/07/2015 con protocollo n. 65602;

In data 21 novembre 2013 è stato acquisito⁴ il parere positivo espresso da ARPAV (Direzione tecnica – Servizio Osservatorio Rifiuti) ai sensi dell'art.16, comma 2 della L.R. 11/2010.

La Regione Veneto, con la deliberazione di Giunta n. 1118 del 01 luglio 2014, ha approvato⁵ il progetto dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti derivanti dalla filtropressatura dei fanghi di lavorazione della pietra naturale presentato dalla società Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l. per la sede operativa sita in via dell'Artigianato n. 26 nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR); quanto sopra a seguito dell'esclusione dalla procedura di VIA disposto con il Decreto Dirigente Tutela Ambiente n. 162 del 06 agosto 2013.

L'inizio lavori è stato comunicato dalla società Autotrasporti Tezza Clemente con nota del 21/07/2014, acquisita al protocollo con n. 73563.

In data 02/10/2014 la società ha comunicato⁶ il completamento delle opere, l'avvio dell'impianto (03/10/2014) e il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto. Alla comunicazione di cui sopra la società ha allegato: la copia delle garanzie finanziarie (polizza fideiussoria n. 636813 e RCinquinamento); la dichiarazione del direttore lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato; la lettera di nomina del Responsabile Tecnico con allegata documentazione relativa ai requisiti professionali.

In data 20 luglio 2015 è stato acquisito il "Parere⁷ di Competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio" espresso dalla società Acque veronesi s.c. a r.l. e relativo allo scarico, nella condotta fognaria pubblica di Via dell'Artigianato, 24-26 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Si riportano di seguito i dati tecnici riportati nel suddetto parere:

Acque meteoriche:

- in pozzo perdente sia i pluviali che il dilavamento dei piazzali,
- vengono immesse in fognatura quelle ricadenti sulla piazzola di lavaggio di 56 mq assieme alle acque di lavaggio;

dati catastali: foglio 39, mapp. 1980, sub 1-2;

depuratore finale: san martino buon albergo loc. ca' dell'aglio (a.e. 20.000);

matricola contatore acquedotto: 9554046 - uso civile; 1121039115 lavaggio mezzi;

numero di scarichi: 1;

quantità autorizzata mc/anno: 900;

trattamenti depurativi: dissabbiatura, disoleazione, biologico a biomassa adesa + neutralizzazione;

unità immobiliari n.: 1.

Risultano, inoltre, agli atti della Provincia:

1. richiesta di autorizzazione all'esercizio, presentata in data 09 aprile 2015 e acquisita con protocollo n. 33952;
2. collaudo funzionale, acquisito in data 03 aprile 2015 con protocollo n. 32540.

Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria dell'ufficio competente svolta sulla normativa di settore⁸ che, inoltre, prevede l'inserimento in autorizzazione del provvedimento di Acque Veronesi per quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia (l'abilitazione alla gestione rifiuti è sostitutiva

⁴ Con protocollo n. 113643;

⁵ DGRV acquisita in data 21/07/2014 con protocollo n. 73137;

⁶ Protocollo n. 96329;

⁷ parere acquisito in data 20/07/2015 con protocollo n. 65602;

⁸ Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme in materia ambientale" disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3, e successive modifiche e integrazioni, costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti. DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

di ogni altro titolo abilitativo in materia ambientale⁹).

Obblighi da rispettare

La società Autotrasporti Tezza Clemente s.r.l., sede operativa in via dell'Artigianato n. 24 nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi, derivanti dalla filtropressatura dei fanghi di lavorazione della pietra naturale, nel rispetto della normativa di settore e di quanto riportato di seguito

gestione rifiuti:

- 1) possono essere conferiti in impianto solo i seguenti rifiuti non pericolosi:

CER	Descrizione (Decisione 2014/955/UE)
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

- 2) i rifiuti di cui al precedente punto potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito riportate:

- attività di deposito preliminare (D15) e operazioni di pretrattamento¹⁰ D14 e D13 (filtropressatura e raggruppamento e ricondizionamento);
- attività di messa in riserva dei rifiuti R13 e pretrattamento R12¹¹ (filtropressatura con ottenimento di fango filtropressato e acqua da filtropressatura);

- 3) in uscita dall'impianto, il rifiuto (fango filtropressato e/o acqua di risulta) derivante dall'operazione di filtropressatura potrà essere conferito negli impianti finali di destinazione solo se nel rispetto della normativa di settore vigente e dei titoli autorizzativi degli stessi impianti finali; in particolare, nei casi di utilizzo del fango filtropressato per recuperi ambientali, il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tel quale secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii;

- 4) lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 e/o per il solo deposito preliminare D15 dovrà essere finalizzato al successivo invio presso impianti esterni autorizzati allo svolgimento dell'attività di recupero (da R1 a R12) o di smaltimento (da D1 a D14); non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in riserva o di solo deposito preliminare né sono ammesse pratiche di cambio codice sugli stessi;

- 5) la potenzialità dell'impianto, per le operazioni di R12 e D14/D13 è fissata in 2.250 tonnellate/anno (10 tonnellate/giorno)¹²;

⁹ si tratta, in particolare, dell'articolo 208, comma 6, secondo periodo del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell'articolo 26, comma 4, della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

¹⁰ Per attività di pretrattamento si intendono le operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, selezione e cernita, con eventuale adeguamento volumetrico, dei rifiuti da cui ottenere frazioni omogenee di rifiuti recuperabili ed uno, o più, residui destinati allo smaltimento (in ottemperanza ai principi generali del D. Lgs. 152/2006 che privilegia il recupero allo smaltimento);

¹¹ R12 (attività di pretrattamento) scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;

¹² Si veda decreto regionale n. 162 del 06/08/2013 di Esclusione dalla procedura di V.I.A. - Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- 6) i quantitativi massimi di stoccaggio consentiti in impianto sono pari a 120 tonnellate (corrispondenti a circa 80m³);
- 7) i rifiuti dovranno essere stoccati in aree opportunamente delimitate con destinazione recupero o smaltimento;
- 8) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati; qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale;
- 9) i rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica¹³; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà avvenire almeno ogni due anni;
- 10) non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
- 11) in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003;

emissioni sonore:

- 12) la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i valori limite di emissione ed i valori limite assoluti di immissione previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di San Martino Buon Albergo (VR);
- 13) per il primo anno di validità della presente autorizzazione dovrà¹⁴ essere eseguita (entro gennaio 2016 ed entro luglio 2016) una campagna di monitoraggio del rumore prodotto dalle apparecchiature utilizzate e descritte, al fine di verificare, la rispondenza con le conclusioni riportate nello studio previsionale acustico. I risultati del monitoraggio dovranno essere consegnati ad A.R.P.A.V., ai competenti Uffici della Provincia di Verona e del Comune di San Martino B/A;

gestione impianto

- 14) l'impianto deve essere gestito in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e all'art. 28 della L.R. n. 3/2000; la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- 15) tutte le operazioni di recupero/smaltimento rifiuti attinenti il presente provvedimento devono essere svolte all'interno del capannone;
- 16) all'interno del capannone deve essere mantenuta l'area di stoccaggio (area di emergenza) dedicata ad eventuali rifiuti pericolosi rinvenibili nel corso delle operazioni di gestione rifiuti; la stessa area dovrà essere dotata di opportuni sistemi di sicurezza (esempio bacino di contenimento) e in prossimità della stessa dovranno essere sempre presenti idonei presidi di sicurezza;
- 17) la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone, e nell'area esterna autorizzata, deve

¹³ qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce;

sempre consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi; lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti;

18) l'attività dell'impianto deve essere gestita con modalità tali da evitare emissioni diffuse, gas, odori molesti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente;

scarico in pubblica fognatura:

19) le acque reflue scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tabella 3 dell'allegato 5 "valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni" ed il limite di volume annuo;

20) la ditta deve effettuare con cadenza semestrale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi del refluo scaricato in fognatura, su un campione medio ponderato prelevato in un intervallo di 24 ore, che sia rappresentativo del refluo prodotto dal ciclo produttivo. I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, Fosforo totale (come P), Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Ferro, Piombo, Rame, Zinco, dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti dalla scrivente Società o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta. La Ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi.

21) il pozzetto di campionamento deve avere dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;

22) le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;

23) tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;

24) la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia e ad Acque Veronesi S.C. a R.L.:

a) ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;

b) ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;

c) ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;

d) ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;

25) qualora la Ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:

a) "Quaderno di Manutenzione" dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura.

b) "Registro di Carico e Scarico": così come previsto dall'art. 190, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di rifiuti. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa

descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza.

26) compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la ditta deve effettuare lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;

27) la ditta deve consentire ad Acque Veronesi s.c.a r.l. di poter effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;

piano di sicurezza:

28) la ditta è tenuta ad osservare le prescrizioni di cui all'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 ed eseguire l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di sicurezza), conservando registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti; tale Piano deve essere reso noto e sempre disponibile al personale che opera nell'impianto;

29) in occasione di eventuali variazioni, la società deve comunicare, alla Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente, i nominativi e le relative informazioni richieste dal punto 2d (iv-v) dell'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010;

planimetria dell'impianto:

30) inviare alla Provincia, entro il termine massimo di 60 giorni dall'emissione del presente provvedimento, il lay-out¹⁵ dell'impianto;

garanzie finanziarie:

31) inviare alla Provincia, entro il termine massimo di 90 giorni dall'emissione del presente provvedimento, la garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa (in minimo 3 esemplari originali¹⁶), redatta secondo lo schema di polizza riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 2014, n. 2721, con in allegato la copia originale o conforme dell'atto di conferimento (procura¹⁷, ...) attestante i poteri di firma del rappresentante (agente firmatario) del fidejussore, unitamente alle copie dei documenti d'identità del rappresentante del fidejussore stesso e del contraente (l'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario); in alternativa alla procura potrà essere inviata la dichiarazione del legale rappresentante¹⁸ (firmata ed accompagnata da copia del documento di identità) della Compagnia assicurativa o bancaria che attesti i poteri delegati all'agente firmatario, con riguardo alla data e al valore, oppure copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa o bancaria nella parte riferita ai dati dell'agente firmatario della fidejussione;

Avvertenze

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Le garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno 3 mesi prima della loro scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

¹⁵ Agli atti della Provincia, la planimetria di riferimento è stata acquisita in data 14/08/2013, con protocollo n. 80013;

¹⁶ Relativi a beneficiario, fidejussore e contraente.

¹⁷ Di recente stesura, cioè contestuale alla sottoscrizione della fidejussione; in alternativa potrà essere inviata, se esistente, una vecchia procura, ma autenticata da un notaio recentemente cioè sempre contestualmente alla sottoscrizione della fidejussione.

¹⁸ Sarà necessario dimostrare tale qualifica (non con un autocertificazione).

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini dello smaltimento dei rifiuti; la stessa può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13¹⁹, del D. Lgs. 152/2006.

* * *

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto." Il Regolamento è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it.

La Ditta dovrà inviare all'indirizzo industriali@acqueveronesi.it entro il **15 gennaio** di ciascun anno sul/i modulo/i predisposto dalla Società e reperibile sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica:

- "denuncia di scarico": il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento, le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata, la concentrazione di COD e SST espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato.

Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sul Vostro scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare dell'impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, negli orari notturni la ditta dovrà contattare immediatamente il **Numero Verde Guasti 800734300**.

Il titolare dello scarico è responsabile verso Acque Veronesi S.C.a R.L. e verso terzi dei danni che per la natura degli scarichi effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi S.C.a R.L. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi S.C.a R.L., fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale.

Qualora la ditta non ottemperi a tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue in fognatura ed in particolare qualora non vengano osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni qui contenute, Acque Veronesi proporrà all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Acque Veronesi potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere lo scarico oggetto del presente documento ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il

¹⁹ Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

rimborso delle spese.

Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'art. 38 del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009 e dell'art. 20 comma 5 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di modificare e/o modulare le quantità di refluo che può essere immessa in fognatura in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.

Il Gestore applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

Tutti gli scarichi non autorizzati, con autorizzazione scaduta o non conformi alle prescrizioni imposte sono considerati abusivi e suscettibili di sospensione immediata, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti come previsto dall'art. 27 e 28 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione.

La determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà

- con applicazione della tariffa per scarichi produttivi sul volume globale prelevato;
- con applicazione della tariffa per scarichi produttivi sul volume delle acque meteoriche di dilavamento della piazzola di lavaggio inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di mq 56 la formula indicata nel PTA:
 $mc/anno = mq \text{ piazzale} \times 0,9 \times \text{coeff. di piovosità}$
 dove: 0,9 = coefficiente superficie impermeabile
 coeff. di piovosità = mm di pioggia caduti nell'anno considerato.


* * *

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Società interessata e comunicato, per i controlli successivi, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V.; inoltre, viene trasmesso per quanto di competenza, ad Acque Veronesi S.C.a R.L., al Corpo di Polizia Provinciale, al Comune di San Martino Buon Albergo (VR), al S.I.S.P. dell'A.S.L. n. 20 di Verona, alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, nonché pubblicato sul sito web della Provincia

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo²⁰, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica²¹.

Il dirigente del settore ambiente


 Ing. Carlo Poli

²⁰ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

²¹ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.